

Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare (OCSN)

...

Disegno del 30 giugno 2008

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 71 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 2003¹ sull'energia nucleare,

ordina:

Sezione 1: Statuto

Art. 1

La Commissione per la sicurezza nucleare (Commissione) è una commissione consultiva permanente ai sensi dell'ordinanza del 3 giugno 1996² sulle commissioni.

Sezione 2: Attività

Art. 2 Stato attuale della scienza, della tecnica e della ricerca

¹ La Commissione si mantiene aggiornata sullo stato della scienza e della tecnica, in particolare per quanto concerne la sicurezza nucleare.

² Essa può raccomandare lavori di ricerca in Svizzera o la partecipazione di organi svizzeri alla realizzazione di progetti esteri o internazionali.

Art. 3 Esame delle questioni fondamentali della sicurezza nucleare

¹ La Commissione esamina le questioni fondamentali della sicurezza nucleare, in particolare nei settori:

- a. della sicurezza tecnica degli impianti;
- b. dell'influsso del modo di organizzazione e del comportamento umano sulla sicurezza nucleare;
- c. dello smaltimento delle scorie radioattive;
- d. della valutazione della sicurezza nucleare;
- e. della vigilanza sugli impianti nucleari.

RU 2008

¹ RS 732.1

² RS 172.31

² Essa può emanare raccomandazioni per rafforzare la sicurezza nucleare.

³ Su richiesta dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il suo parere in merito a fatti specifici.

Art. 4 Collaborazione per l'emanazione di norme

¹ La Commissione collabora all'elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.

² Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza secondo l'articolo 70 della legge federale del 21 marzo 2003³ sull'energia nucleare.

³ Essa può raccomandare l'emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.

Art. 5 Parere

¹ La Commissione può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:

- a. le autorizzazioni di massima;
- b. le licenze di costruzione;
- c. le licenze d'esercizio.

² Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.

³ Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell'uomo e dell'ambiente sono sufficienti.

⁴ Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.

Art. 6 Informazioni

¹ Le autorità di vigilanza forniscono alla commissione le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti secondo gli allegati 5 e 6 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004⁴ sull'energia nucleare (OENu).

² Qualora le autorità di vigilanza non disponessero di informazioni, la Commissione può richiederle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.

³ RS 732.1

⁴ RS 732.11

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7 Composizione e indipendenza

¹ La Commissione si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.

² Nella Commissione devono essere rappresentate sia le cerchie favorevoli che le cerchie contrarie all'energia nucleare. La maggioranza dei membri non può essere costituita da persone in rapporto di dipendenza nei confronti di esercenti di impianti nucleari.

³ I membri esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un'organizzazione o di un'impresa. Non sono vincolati a istruzioni e non possono farsi rappresentare.

Art. 8 Nomina

¹ Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione su proposta del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

² La Commissione può sottoporre proposte di nomina al Dipartimento.

Art. 9 Gruppi peritali temporanei

¹ Per trattare problemi particolari, la Commissione può istituire gruppi peritali temporanei.

² I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la Commissione.

Art. 10 Periti

In caso di necessità e d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (Ufficio federale), la Commissione può rivolgersi a periti.

Art. 11 Segreteria

¹ La Commissione dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrativamente all'Ufficio federale.

² Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della Commissione e dei gruppi peritali temporanei.

Sezione 4: Regime delle deliberazioni

Art. 12 Sedute

¹ La Commissione si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all'anno su convocazione del presidente.

² I collaboratori dell'Ufficio federale possono partecipare alle sedute della commissione.

³ La Commissione può invitare i collaboratori dell'IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.

Art. 13 Votazioni

¹ La Commissione è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.

² La Commissione decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo.

³ La Commissione può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta successiva.

Art. 14 Processo verbale

Le deliberazioni della Commissione e dei gruppi peritali temporanei sono consegnate in un processo verbale.

Art. 15 Rapporti

¹ Ogni anno, entro il 15 dicembre, la Commissione presenta al DIPARTIMENTO la pianificazione delle attività per l'anno successivo.

² Essa presenta annualmente al DIPARTIMENTO un rapporto sul suo operato. Questo viene pubblicato.

³ Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d'intesa con l'Ufficio federale.

Art. 16 Ricusazione

¹ L'obbligo di ricusarsi dei membri della Commissione e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa.

² Vi è motivo di ricusazione secondo l'articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa segnatamente quando il membro della Commissione o il perito:

- a. appartiene o partecipa a un'organizzazione o a un'impresa parte in causa, oppure la rappresenta;
- b. partecipa alla pianificazione, alla realizzazione o all'esercizio dell'impianto oggetto dell'indagine.

⁵ RS 172.021

Art. 17 Obbligo di serbare il segreto

¹ Le deliberazioni della Commissione, delle sue sottocommissioni e dei gruppi peritali non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, qualora interessi pubblici alla tutela del segreto siano preponderanti.

² I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni sull'obbligo di serbare il segreto e di testimoniare, valide per gli impiegati della Confederazione.

³ Il DIPARTIMENTO è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale ⁶.

⁴ L'obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della Commissione.

Art. 19 Indennità

L'indennità dei membri della commissione è retta dall'ordinanza del 12 dicembre 1996⁷ sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 marzo 1983⁸ concernente la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari è abrogata.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

⁶ RS **311.0**

⁷ RS **172.311.0**

⁸ RU **1983** 278, **2005** 601